

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24/8/2012

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28/6/2013

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

DGR N. 1731 DEL 24-08-2012 - LINEE GUIDA REGIONALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA LR N. 37/2010.

DGR N. 1162 DEL 28-06-2013 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE, APPROVATE CON DGR N. 1731 DEL 24-08-2012.

TESTO CONSOLIDATO

Titolo I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Definizioni riportate all'art. 2 della L.R. 37/2010:

a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;

b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

2. Definizioni del D.P.C.M. 28 febbraio 2003:

a) animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

c) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. Allevamento amatoriale: allevamento di animali d'affezione non rientrante nella definizione di cui al comma 2, punto b), condotto a fini non commerciali, in modo non continuativo e comportante la cessione occasionale, anche a titolo oneroso, di pochi animali;

4. Responsabile di un animale d'affezione: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente.

5. Adozione: cessione definitiva dell'animale d'affezione ad un soggetto che se ne assume la cura, dando garanzie di buon trattamento.

6. Attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale, quale la gestione di pensioni per animali d'affezione, di negozi di vendita di animali d'affezione, l'attività di toelettatura, dog-sitter e cat-sitter, l'attività di educazione e di addestramento

di cani, l'attività di allevamento commerciale con cessione a titolo oneroso di uno o più animali d'affezione.

7. Cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazione.

8. Gatto libero o urbano: un gatto non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

9. Servizio Veterinario Pubblico: i Servizi Veterinari dell'azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

10. Canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi recuperati, soccorsi sul territorio o sospetti di rabbia.

11. Rifugio: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria della adozione.

12. Anagrafe degli animali d'affezione: l'anagrafe canina contenente l'insieme degli identificativi elettronici e dei dati anagrafici dell'animale d'affezione e di quelli del suo proprietario in un sistema informatizzato.

13. Medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale: medico veterinario «esperto» in medicina comportamentale come definito dalle linee guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.

14. Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, indipendentemente dal fatto che sia accaduto o meno dai cittadini, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

15. Referenti di Colonia: le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline; essi collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

16. Animale sinantropo: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento.

17. Cani di piccola taglia: cani di peso inferiore a 10 kg.

18. Cani di media taglia: cani di peso da 10 kg fino a 30 kg.

19. Cani di grande taglia: cani di peso superiore a 30 kg e fino a 45 kg.

20. Cani di taglia gigante: cani di peso superiore a 45 kg.

21. Cuccia: spazio chiuso, lavabile e disinfettabile, con pavimento non sdruciolevole, adeguatamente coibentato e rialzato da terra, isolato dall'umidità del terreno, posizionato in una zona riparata dagli eventi atmosferici, adeguato alle dimensioni del cane, così che si possano sviluppare le giuste condizioni microclimatiche quando l'animale si trova al suo interno.

22. Box: spazio provvisto d'idonea recinzione, adeguata alla taglia dell'animale, per impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività, che consenta il contatto visivo con l'ambiente circostante e che non presenti asperità o sporgenze che possano provocare lesioni. Il box è provvisto di un fondo lavabile e di un'area coperta sufficientemente grande da permettere il posizionamento di una o più cuce in relazione al numero di animali ospitati e l'alimentazione degli stessi al riparo dalle intemperie.

23. Recinto: spazio all'aperto confinato, anche con fondo non lavabile, di dimensioni tali da permettere agli animali di correre al suo interno, che dispone di zone esposte al sole e di zone ombreggiate, provvisto di cinta adeguata alla taglia dell'animale, per impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. All'interno dei recinti è presente un'area coperta, sufficientemente grande da permettere il posizionamento di una o più cuce, in relazione al numero di animali ospitati e l'alimentazione degli stessi al riparo dalle intemperie.

24. Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

a) animali esotici: le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

- 1) mammiferi: tutte le specie;
- 2) uccelli: specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere *Ara spp*; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
- 3) rettili: tutte le specie comprese nell'allegato A del regolamento CE 338/97;
- b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;
- c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);
- d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati.

Art. 2 – Ambito di Applicazione e esclusioni

1. Le presenti linee guida si riferiscono a tutte le specie di animali rientranti nelle tipologie indicate all'art. 1, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio regionale.
2. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Le norme di cui alle presenti linee guida non si applicano:
 - a) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali ;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.
 - e) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Limitazioni numeriche alla detenzione di cani e gatti

1. E' vietato detenere animali di affezione domestici secondo modalità e condizioni che violino l'art. 4 della legge regionale n. 37 /2010 e in numero superiore a:
 - a) *quattro* cani di piccola taglia per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero
 - b) *tre* cani di media taglia per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio; ovvero
 - c) *due* cani di grande taglia o taglia gigante per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero
 - d) *cinque* cani per nucleo abitativo/familiare se disponibile uno spazio aperto recintato, (giardino, cortile. ecc.) sempre accessibile agli animali dall'alloggio e sufficientemente grande per garantire ad ognuno di essi le condizioni minime di benessere e/o se detenuti in recinti, box o alla catena;
 - e) *quattro* gatti per nucleo abitativo/familiare se detenuti in alloggio, ovvero

f) *dieci* gatti, che dovranno essere sterilizzati, per nucleo abitativo/familiare se disponibile spazio aperto, (giardino, cortile...) sempre accessibile agli animali e sufficientemente grande per garantire ad ogni animale le condizioni minime di benessere.

2. Per quanto concerne la convivenza di cani e gatti nel medesimo alloggio, nel computo degli animali detenibili un gatto equivale ad un cane di piccola taglia.

3. Il Servizio Veterinario Pubblico ha la facoltà, per motivi inerenti l'igiene e il benessere degli animali, di autorizzare la detenzione di un numero superiore o inferiore di animali rispetto a quanto indicato nel comma 1 o di prescrivere specifiche modalità di gestione.

4. I cittadini che intendono detenere, senza fini di lucro o a scopo di allevamento amatoriale, un numero di animali superiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo dovranno fare richiesta di nulla-osta al comune di residenza. Il comune rilascerà l'autorizzazione sulla base della valutazione effettuata dai Veterinari dell'AUSL in merito alle condizioni minime di igiene e di benessere in conformità alle esigenze etologiche delle specie coinvolte.

5. Sono esclusi dal computo degli animali detenibili i cuccioli custoditi durante il periodo necessario allo svezzamento e/o all'affidamento per un massimo di sei mesi dalla nascita e i giovani soggetti che richiedono un periodo di osservazione più lungo finalizzato alla valutazione delle qualità naturali per il lavoro.

Art. 4 – Cura degli animali, limiti alla detenzione, obblighi e divieti

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.

2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.

3. Il responsabile di un animale di affezione risponde della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare deve:

a) rifornirlo di nutrimento adatto e di acqua pulita in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone alla specie e alla razza di appartenenza;

b) garantirgli l'incolumità, evitando fonti di paure e angosce;

c) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; esso dovrà essere fatto visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure nei tempi e nelle modalità prescritte dal medesimo, salvo che il proprietario o detentore ritenga di richiedere un parere ad un altro veterinario, purché ciò non comprometta il ripristino delle condizioni di salute;

d) permettergli un'idonea possibilità di esercizio fisico;

e) concedergli la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali;

f) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirne la fuga;

g) garantire da aggressioni persone o altri animali con cui può venire a contatto;

h) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole, dagli agenti atmosferici e sufficienti a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;

i) assicurare la regolare pulizia di tali ricoveri.

4. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

6. E' vietato tenere permanentemente animali in locali di servizio, terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti; qualora questi locali siano utilizzati per brevi periodi (non più di sei ore consecutivamente), essi dovranno garantire condizioni compatibili con il benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche degli animali.

7. E vietato altresì, isolare animali d'affezione in cortili, rimesse, cantine o box di lamiera chiusi su quattro lati, o comunque in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

8. È vietato custodire stabilmente animali domestici all'interno dei mezzi di trasporto. Sono consentite deroghe temporanee per ragioni contingenti a tale divieto solamente se:

a) sono assicurati condizioni di ventilazione artificiale o naturale adeguate, il riparo dai raggi solari diretti e vi sia a disposizione una quantità di acqua fresca sufficiente.

b) la custodia nel mezzo viene interrotta almeno ogni 2 ore diurne, onde consentire all'animale la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali;

9. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero presso strutture commerciali, di ricovero per cure e di detenzione di uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido e superficie tale da evitare ferite alle zampe. E' fatto salvo quanto indicato nei punti a) e b) del comma 8 del presente articolo..

10. E' vietato utilizzare cani per il traino di qualunque mezzo di locomozione, ad eccezione di quei soggetti selezionati/addestrati espressamente per tale scopo e comunque nel rispetto delle loro condizione di salute e benessere.

11. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;

12. E' vietato addestrare animali per combattimenti; è vietato addestrare animali per aumentarne l'aggressività, fatto salvo l'addestramento a scopo di difesa o utilità effettuato con modalità compatibili con l'etologia di specie e che consenta un controllo dell'animale; è altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

13. E' vietato l'uso di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici; è vietato l'utilizzo di collari a strangolo (ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani). L'uso di collari che emettono segnali acustici (cicalini, segnali per GPS, ecc.) è consentito solamente allo scopo di facilitare la localizzazione degli animali nell'attività venatoria, in quelle utili all'uomo o di addestramento ad esse, e mai come preludio di un rinforzo negativo.

14. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

15. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 13/11/1987, è vietato qualsiasi intervento chirurgico destinato a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzato ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio delle orecchie e della coda, la recisione delle corde vocali, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. La sentenza del TAR del Lazio del 13/09/2012, ribadito il divieto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, ritiene però legittimi e consentiti, in accordo con l'art. 10 della Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987 (ratificata con legge n. 201/2010) e con la circolare interpretativa del Ministro della Salute del 16.3.2011 emanata ad illustrazione della stessa, gli interventi preventivi di caudotomia, effettuati da un medico veterinario su giudizio motivato e certificato dello stesso, "sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite, e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere

psico-fisico dell'animale". Tale interventi, sulla base del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13.07.2011, dovranno obbligatoriamente essere effettuati da un medico veterinario nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale.

16. Il divieto di cui al comma precedente si estende a tutte le specie di animali e a tutti i casi. Sono fatte salve le eccezioni riportate nell'articolo 10 della succitata Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 13/11/1987, per le quali gli animali dovranno essere scortati dal certificato veterinario attestante la data e le motivazioni dell'intervento.

17. Sono vietate la vendita, l'esposizione a fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al comma 15. Possono invece legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda antecedentemente all'entrata in vigore dell'O.M. del 22 marzo 2011; possono altresì essere venduti, esposti per la vendita e commercializzati quelli per i quali l'intervento è consentito ai sensi del comma 15. In entrambi i casi gli animali dovranno essere scortati dal certificato veterinario attestante la data e le motivazioni dell'intervento.

18. E' vietato utilizzare animali d'affezione per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse.

19. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali d'affezione di ogni tipo. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario Pubblico i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

20. E' vietata l'applicazione, su qualsiasi animale d'affezione, di misure costrittive e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.

21. E' vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo; è vietata l'esecuzione di fuochi pirotecnici ad alta emissione di decibel all'interno o in prossimità di aree o zone dove sono ubicate strutture pubbliche o private autorizzate al ricovero di animali.

22. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale d'affezione deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere dei cuccioli o dell'animale femmina gravida o allattante.

23. E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali d'affezione se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.

24. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

25. Al fine della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a portare con sé la carta d'identità dell'animale, documento attestante l'iscrizione all'anagrafe e l'identificazione, quando questo è condotto in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed esibirla a richiesta dell'autorità competente. Ove l'autorità competente accerti che il responsabile non abbia con sé il documento, il responsabile medesimo è tenuto a esibirlo entro 3 giorni presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.

26. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e, nel caso di animali acquatici, in qualsiasi tipologia di corpo idrico.

27. La mancanza palese di custodia degli animali posseduti o detenuti è equiparata all'abbandono.

Art. 5 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio Regionale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere

immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.

2. Gli obblighi di cui al commi 1 del presente articolo, non si applicano ai cani pastori durante l'attività di custodia degli animali ed ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle seguenti categorie di persone:

- a) non vedenti o ipovedenti;
- b) diversamente abili impossibilitati alla raccolta;
- c) persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 6 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio regionale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite da personale competente.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Azienda USL ed al Sindaco del Comune interessato tutti i casi di diagnosi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. In caso di decesso dell'animale il veterinario ufficiale dell'Azienda USL competente per territorio deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zoo profilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale deceduto per avvelenamento ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica. Le analisi devono essere eseguite entro trenta giorni dall'arrivo del campione e gli esiti comunicati al Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

6. Il Sindaco, ricevuta la segnalazione di avvelenamento, deve attivare l'apertura dell'indagine per accertare le cause dell'avvelenamento, individuare le modalità di bonifica del terreno interessato e provvedere alla segnalazione con apposita cartellonistica, fermo restando quanto previsto dalle normative nazionali in materia.

7. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Regionale.

8. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose dovranno annotare, ad ogni acquisto, le generalità dell'acquirente su apposito registro vidimato dal Dipartimento di Prevenzione.

Art. 7 – Animali sinantropi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio regionale di somministrare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato, in apposite aree individuate allo scopo, nell'ambito di un piano di controllo programmato e pianificato;

b) è consigliabile ai proprietari, agli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, di provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e di installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;

c) Le amministrazioni Comunali o Regionale, nell'ambito di un appropriato progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con l'Azienda USL, competente per gli aspetti sanitari, potranno effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi, oltre che incoraggiando azioni di recupero edilizio di stabili soggetti a degrado e promuovendo azioni informative volte alla sensibilizzazione dei cittadini verso l'adozione di comportamenti virtuosi nei confronti di tale problematica, anche tramite la somministrazione di mangime antifecondativo in zone delimitate dove i problemi legati alla maggiore densità di animali sono maggiormente avvertiti, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi; si vieta la loro uccisione o la distruzione dei nidi e se ne promuove la salvaguardia con iniziative atte alla loro ripopolazione, riconoscendone, tra l'altro, il ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

Art. 8 Trasporto di animali

1. E' vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenimento, in ogni periodo dell'anno con temperature esterne elevate, salvo siano assicurati condizioni di ventilazione artificiale o naturale adeguate, il riparo dai raggi solari diretti e vi sia a disposizione una quantità di acqua fresca sufficiente.

2. Il trasporto di animali d'affezione su cassoni di automezzi aperti deve avvenire con modalità tali che assicurino l'incolumità dell'animale stesso.

3. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

4. Per quanto concerne le modalità di trasporto si fa riferimento alle norme previste dal Codice della Strada.

Art. 9 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio della Regione, in base alle condizioni previste dal gestore del servizio pubblico, di ogni animale d'affezione accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo.

2. Per i cani, anche se di piccola taglia e portati in braccio, sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura; chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni e alla detersione della superficie imbrattata e ad eseguire tali operazioni in caso di necessità.

Art. 10 – Accattonaggio con animali

1. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. N. 37/2010, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, il responsabile degli animali sarà sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.
2. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, i cui gestori, potranno procedere a dare in adozione l'animale alle persone che ne facciano richiesta e in possesso degli adeguati requisiti.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio per vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. La norma di cui al comma 1. non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti. Sono inoltre escluse le cessioni, anche a titolo di premio, verso operatori che a titolo professionale si occupano dell'allevamento di animali.

Art. 12 – Attività economiche con animali d'affezione

1. Chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d'affezione, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e dell'art. 13 della L. R. 37/2010, deve presentare al Sindaco apposita domanda allegando:
 - a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità della persona responsabile dell'attività;
 - b) la specie e il numero di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c) i dati catastali e le planimetrie dei locali che si intendono utilizzare per l'attività e l'autodichiarazione che le attrezzature utilizzate per l'attività hanno i requisiti previsti dalle presenti linee guida;
2. Chiunque intenda esercitare attività economiche con animali d'affezione deve:
 - a) prevedere l'assistenza di un veterinario responsabile della salute degli animali con controfirma per accettazione del medesimo;
 - b) possedere un adeguato percorso formativo certificato;
 - c) predisporre un manuale di buone prassi di gestione dell'attività.
3. I titolari di attività economiche con animali di affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, devono essere muniti del registro di carico e scarico da compilarsi con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria – e da tenersi costantemente aggiornato

in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.

4. In caso di attività economiche con animali d'affezione gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche.

5. Gli animali di cui al comma 1 devono possedere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa una opportuna profilassi per le malattie individuate dal medico veterinario responsabile della struttura; i cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina; cani e gatti non possono essere detenuti senza la madre, salvo per necessità certificate dal veterinario curante, venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.

6. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario Pubblico, si devono assicurare agli animali di cui al comma 1:

a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;

b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

c) un adeguato periodo di illuminazione, anche durante la chiusura infrasettimanale, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

d) gabbie adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;

e) i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

7. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche di ciascuna specie e a seconda delle modalità e della durata del trasporto. E' obbligatorio per il commerciante di animali fornire a chi acquista un animale o esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale stesso è detenuto informazioni indicanti le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso, le istruzioni per il suo mantenimento e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.

8. La documentazione inerente il percorso formativo di cui all'art. 14 comma 5 della L.R. 37/2010 sarà oggetto di valutazione da parte del veterinario ufficiale dell'Azienda USL sia in fase di prima autorizzazione sanitaria sia nelle successive occasioni di ispezione.

9. Il veterinario responsabile, di cui al comma 2, predispone idoneo piano profilattico per le malattie infettive e infestive in funzione delle attività svolte.

10. E' vietato:

a) a tutti gli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali, utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare pubblico; sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dalle presenti linee guida;

b) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;

c) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque di estranei all'attività commerciale;

d) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute; questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati dal veterinario responsabile.

Art. 13 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero,

manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazioni di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.

2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cuccioli di età superiore ai 4 mesi purché con copertura profilattica per le eventuali malattie individuate dal Servizio Veterinario Pubblico.

3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.

4. Le manifestazioni devono essere autorizzate e devono svolgersi secondo le modalità indicate all'art. 14.

Art. 14 - Mostre, fiere, esposizioni, spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. I Sindaci, acquisito il parere favorevole dell'Azienda USL, possono autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di benessere.

2. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario Pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a sei mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali se in assenza della madre. 4. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione della Regione Valle d'Aosta, o della Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

5. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonee condizioni fisiologiche e sanitarie, ivi compresa l'eventuale copertura profilattica per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

6. I box o le gabbie utilizzati durante le manifestazioni dovranno essere di sufficiente ampiezza, per consentire agli animali di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box o delle gabbie saranno valutate, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base della specie, razza e dimensioni degli animali.

7. Tutti gli animali che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente.

8. Per tutti i tipi di manifestazioni è obbligatoria la disponibilità di un veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza medica in caso di necessità. Se la manifestazione è di carattere agonistico e/o sportivo la presenza del medico veterinario deve essere assicurata da parte dell'Ente richiedente per tutta la durata della manifestazione.

9. In particolare, é autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;
- c) sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;
- d) sia assicurato il rispetto della normativa nazionale e delle presenti linee guida.

Art. 15 – Attività di formazione

1. La Regione incoraggia lo sviluppo e la realizzazione di progetti formativi destinati alla popolazione sostenendoli finanziariamente con il rimborso del 70% delle spese documentate che possono prevedere:

- a) percorsi di istruzione e formazione scolastica, raccordata con ufficio scolastico finalizzato alla conoscenza dell'alterità animale e ad educare i bambini ad una corretta relazione uomo-animale-ambiente e al rispetto del diritto degli animali;
- b) formazione ai possessori di cani ma anche ai cittadini che si accingono a avvicinarsi ai cani volte a promuovere pratiche virtuose individuali e sociali da parte dei proprietari o aspiranti tali e promuovere un possesso responsabile e consapevole del proprio cane;
- c) percorsi formativi rivolti a personale appartenente alle associazioni di volontariato, guardie zoofile, personale che opera nei canili, referenti di colonia felina, personale che opera nei Comuni e pubbliche amministrazioni occupandosi di problematiche legate agli animali.

Art. 16 – Costruzione di cimiteri per piccoli animali d'affezione

1. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale nel corso della sua vita di mantenerne viva la memoria, le spoglie di animali d'affezione, quali carnivori domestici, uccelli da gabbia e da voliera, pesci e altri piccoli animali, possono essere destinate all'interramento in apposite aree cimiteriali.

2. I Comuni, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa vigente, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

3. I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati; se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
- b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dalla Commissione regionale preposta; il sito deve essere individuato in zona agricola.

4. L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, proprietà meccaniche e fisiche del terreno, profondità e direzione della falda idrica; la falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,5 dal fondo della fossa di inumazione.

5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua; il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

6. Il cimitero deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica; le dimensioni della fascia di

rispetto sono determinate in m 100 dalla recinzione esterna dei cimitero, salvo possibilità di deroga a m.50.

7. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m 100.

8. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro; la recinzione deve avere un'altezza non inferiore a m 1,50 dal piano esterno di campagna.

9. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.

10. L'istanza di soppressione dei cimiteri deve essere indirizzata all'AUSL, che esprimerà parere in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

Art. 17 - Interro di spoglie di animali d'affezione

1. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equidi, è possibile in un terreno di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa comunicazione al Comune territorialmente competente e esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini o denunciabile ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

2. E' assolutamente vietata la dispersione del cadavere in cassonetti, acque, canali, falde acquifere o in tutti i luoghi che possano provocare inquinamento e il diffondersi delle malattie.

3. Nel cimitero per animali è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.

4. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.

5. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm tra fossa e fossa.

6. La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore sigillato e biodegradabile e sepolta in una fossa separata dalle altre. Per l'interro non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

7. Il disseppellimento delle spoglie, che dovranno essere destinate ad incenerimento, è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dalla spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.

8. L'AUSL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie dei cimitero.

Art. 18 - Cremazione di animali da compagnia

1. Le spoglie degli animali possono anche essere incenerite in appositi impianti certificati che permettano la cremazione di singoli animali recuperando integralmente le loro ceneri, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Il proprietario dell'animale può assistere al momento della cremazione, previa autorizzazione del personale procedente.

3. Le ceneri del proprio animale possono essere destinate alla conservazione privata mentre la loro dispersione è vietata.

Art. 19 - Strutture pubbliche per il ricovero di animali

1. Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili e gattili sanitari e rifugio.

2. Il canile e gattile sanitario è una struttura destinata al ricovero temporaneo di:

- a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati dal rinvenitore direttamente o tramite la forza pubblica;
 - b) gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati;
 - c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
3. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione dei canili sanitari, anche se si tratta di strutture private convenzionate.
4. Il canile e gattile rifugio è una struttura destinata al ricovero di:
- a) cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario;
 - b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorità giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
 - c) altri animali, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

Art. 20 - Strutture private per il ricovero di animali

1. Le strutture private adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento e ricoveri presso strutture commerciali.
2. La struttura zoofila è una struttura, gestita senza finalità di lucro, da enti o da associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, affidati temporaneamente o ceduti definitivamente da privati, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio e nella quale non è ammessa la riproduzione dei soggetti ricoverati.
3. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
4. La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali o amatoriali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione.

Art. 21 - Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione

1. Le strutture di cui agli articoli 19 e 20, con esclusione degli allevamenti amatoriali, sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 12.
2. Alla medesima autorizzazione sono soggetti i centri di addestramento e le strutture adibite alla toelettatura.
3. Gli allevamenti amatoriali sono soggetti alla comunicazione presso il Comune di residenza, come specificato all'art. 3, comma 4.

Art. 22 - Requisiti dei canili e gattili sanitari

1. Le strutture devono possedere:
 - a) box singoli chiusi, non necessariamente dotati di una parte scoperta, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati;
 - b) gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione;
 - c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento dei box presenti;

- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche;
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui.

Art. 23 - Requisiti dei canili e gattili rifugio

1. Le strutture devono possedere:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 281/1991 e successive modifiche o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- m) più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 24 - Requisiti delle strutture zoofile

1. Le strutture devono possedere:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;

- e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- g) un ambiente infermeria;
- h) un ambiente ad uso amministrativo;
- i) servizi igienici;
- j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- k) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 25 - Requisiti delle pensioni e delle strutture a scopo di allevamento commerciale

1. Le pensioni e le strutture a scopo di allevamento devono possedere:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli che permettano, all'occorrenza, di isolare efficacemente animali affetti da malattie infettive contagiose;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- g) un ambiente infermeria;
- h) un ambiente ad uso amministrativo;
- i) servizi igienici;
- j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- k) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 26 - Requisiti delle strutture di allevamento amatoriale

1. Le strutture devono possedere:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli che permettano, all'occorrenza, di isolare efficacemente animali affetti da malattie infettive contagiose;
- d) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- g) una o più zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani.

Art. 27 - Requisiti dei ricoveri presso strutture commerciali

1. I ricoveri presso strutture commerciali devono possedere:

- a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate dalla tabella 3 dell'allegato A;
- b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- c) box e gabbie singoli che permettano, all'occorrenza, di isolare efficacemente animali affetti da malattie infettive contagiose;

- d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- e) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.

Art. 28 - Requisiti dei box dei canili e gattili sanitari

1. I box hanno:

- a) superficie minima pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parchetto esterno;
- b) superficie minima pari a quattro metri quadrati per cani di taglia grande o gigante; tale superficie non comprende l'eventuale parchetto esterno;
- c) eventuale parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale;
- d) altezza di almeno due metri;
- e) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate;
- f) illuminazione artificiale per ispezionare gli animali;
- g) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
- h) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi e asperità;
- i) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
- j) eventuali canaline adeguatamente coperte;
- k) zona coperta dotata di giaciglio in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
- l) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
- m) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. In particolare, i box destinati all'isolamento o all'infermeria hanno:

- a) sistemi di governo dell'animale che garantiscano la sicurezza dell'operatore;
- b) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di due metri;
- c) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
- d) eventuale parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno;
- e) scarico singolo, a sifone e non in comunicazione con gli altri box;
- f) adeguato sistema di riscaldamento.

3. Le gabbie per gatti, con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di sessanta centimetri, devono essere adeguatamente riscaldate e nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

Art. 29 - Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni e delle strutture a scopo di allevamento

1. I box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento commerciale e amatoriale sono provvisti di una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato A.

2. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cuccie individuali.

3. L'altezza del box è di almeno due metri e sono garantite condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate, nonché l'illuminazione artificiale per ispezionare gli animali.

4. Nella zona coperta del box sono presenti:

- a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
- b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi e asperità;
- c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
- d) eventuali canaline adeguatamente coperte;
- e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
- f) cucce individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;
- g) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
- h) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.
- i) parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;

5. Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.

6. In particolare, i box e le gabbie destinati alla quarantena o infermeria, previsti obbligatoriamente nei ricoveri a scopo di rifugio e a scopo zoofilo, dispongono delle superfici minime indicate nell'articolo 28, comma 1, lettere a) e b).

7. I box e le gabbie di cui al comma 6 hanno:

- a) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di 1,5 metri;
- b) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
- c) eventuale parchetto esterno, con gli stessi requisiti della parte interna;
- d) scarico singolo a sifone;
- e) adeguato sistema di riscaldamento;
- f) nell'eventuale reparto riservato ai gatti, gabbie di superficie minima di 0,60 metri quadrati, dotate di lettiera ed altezza di sessanta centimetri, nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

Art. 30 - Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali

1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti:

- a) condizioni di solidità, ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
- b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi e asperità;
- d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo;
- e) dimensioni di cui alla tabella 3 dell'allegato A.

Art. 31 – Affidamento temporaneo e cessione dei cani e dei gatti ricoverati presso le strutture pubbliche

1. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari e rifugio possono essere affidati o ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato.

2. In nessun caso un animale di sesso femminile può essere affidato o ceduto se non già sterilizzato.

3. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati in danno agli animali.
4. Gli animali di età inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati o ceduti, salvo per particolari motivazioni sanitarie.
5. L'affido temporaneo gratuito dei cani è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.
6. L'Azienda USL ed il Comune devono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
7. Ai fini dei controlli le amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

Art. 32 – Ufficio diritti animali (UDA)

1. La Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione, costituita dall'art. 30 della L.R. n. 37/2010, si avvale di un ufficio per i diritti degli animali (UDA), istituito presso l'ente gestore del canile regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e finalizzato a difendere e comunicare i diritti degli animali nonché a sviluppare e sostenere le relazioni tra cittadini e istituzioni rispetto al tema della tutela degli animali.
2. I compiti assolti dall'UDA possono comprendere:
 - a) funzione di sportello informativo riguardo a problematiche inerenti gli animali d'affezione;
 - b) promozione di campagne di sensibilizzazione nei confronti degli animali rivolti alla cittadinanza;
 - c) realizzazione di progetti educativi nelle scuole;
 - d) formazione dei volontari zoofili;
 - e) mappature di colonie feline.

Titolo III – CANI

Art. 33 – Identificazione dei cani acquistati in altre regioni

1. Il proprietario o il detentore di un cane acquistato in un'altra regione e privo di tatuaggio elettronico è tenuto, oltre a iscrivere all'anagrafe regionale canina il proprio animale entro i termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, a far applicare il dispositivo di identificazione elettronica entro 30 giorni da tale iscrizione.

Art. 34 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria e di socializzazione con i conspecifici.
2. I cani tenuti in appartamento o nei box devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. Durante le uscite giornaliere, al proprietario/possessore è vietato sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati, forzare l'andatura o costringere l'animale a correre impedendogli di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, compromettendo il suo stato di benessere.

Art. 35 - Detenzione dei cani e accesso alle aree pubbliche, ai giardini e parchi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio della lunghezza massima di m 1,50, è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, compresi i giardini ed i parchi pubblici; è vietato l'utilizzo di guinzagli a scorrimento (cioè estensibili) per i cani di taglia grande e gigante in quanto questi ultimi non consentono la certezza del controllo da parte del detentore.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.

3. Nei cortili condominiali i cani devono essere muniti di guinzaglio o museruola.

4. I proprietari e/o conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.

5. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata del detentore, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

6. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

7. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non ne consentano l'uso su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

8. Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- b) i cani da pastore quando accompagnino gli animali;
- c) i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- d) i cani da ricerca e soccorso.

9. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, le aree dedicate allo sport, le aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze comunali.

10. Chi accompagna il cane all'interno delle aree pubbliche o aperte al pubblico ha l'obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni prodotte dal proprio cane.

Art. 36 – Strutture di ricovero per cani di proprietà custoditi a fini non commerciali

1. Per i cani di proprietà, custoditi a fini non commerciali esternamente alle abitazioni in box, le superfici minime delle strutture di ricovero sono riportate nell'allegato A, tabella 2.

2. Gli animali non possono essere detenuti all'interno dei box per più di dodici ore consecutive al giorno. Qualora non sia possibile assicurare almeno le due uscite giornaliere, le superfici dei box dovranno essere ampliate di almeno otto volte.

3. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un' area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.

4. I box ed i recinti devono possedere idonee caratteristiche igienico-sanitarie e devono essere atti a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le loro esigenze psicofisiche.
5. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o del box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno m 2 (due), devono essere ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.
6. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un fondo che impedisca il formarsi di ristagni di acqua ed una superficie antisdrucchiolo; le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
7. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; esse dovranno essere adeguate per numero e dimensioni al numero degli animali ed alla loro taglia ed idonee a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
8. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
9. La costruzione dei box e dei recinti dovrà essere debitamente autorizzata dal Comune competente per territorio, nel rispetto delle vigenti norme edilizie.

Art. 37 – Detenzione alla catena

1. E' vietato detenere i cani alla catena, salvi i casi in cui non siano possibili altre soluzioni. Qualora ciò si renda necessario, la detenzione dei cani alla catena non può protrarsi per più di dodici ore giornaliere e le caratteristiche della catena e del luogo circostante devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) il cane deve essere assicurato alla catena preferibilmente mediante pettorina o comunque con collare non scorsoio;
 - b) la catena deve essere collegata, per mezzo di un dispositivo scorrevole, ad un cavo aereo di almeno cinque metri di lunghezza e posizionato ad almeno due metri di altezza dal suolo;
 - c) la catena non deve essere di lunghezza inferiore a quattro metri, deve essere provvista alle due estremità di dispositivi rotanti e deve essere commisurata per peso e robustezza alla taglia del cane così da consentire ampiezza e facilità dei movimenti;
 - d) l'area che il cane può occupare in relazione alla lunghezza della catena deve garantire l'assenza di sporgenze, rami, angoli, muri, dislivelli, onde impedire che il mezzo di contenzione si impigli causando potenziali pericoli per l'animale;
2. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio.
3. Nel raggio di azione del cane deve essere collocata una cuccia, come specificato nell'art. 1.
4. Se i cani detenuti alla catena sono in numero superiore a uno gli stessi devono essere collocati ad una distanza tale da impedirne il reciproco contatto fisico quando legati.
5. È vietato legare cani in zone isolate, lontano da abitazioni o comunque in luoghi dove non vi sia la possibilità di un costante controllo da parte del proprietario al fine di impedire che il cane possa essere oggetto di aggressione da parte di altri animali, senza possibilità di fuga.

Art. 38 - Aree destinate ai cani

1. I Comuni, in forma singola od in forma associata nelle Comunità Montane, possono individuare, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati esclusivamente allo sgambamento libero dei cani (Aree Cani) dotati di opportuni servizi (distributore di palette e/o materiale idoneo

per la raccolta delle deiezioni, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area e gli obblighi per il detentore).

2. Tali aree devono essere adeguate per dimensioni e caratteristiche e devono permettere a più cani contemporaneamente di socializzare con altri individui della stessa specie.

3. Le aree destinate ai cani devono essere dotate di zone ombreggiate.

4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle piante, agli altri animali eventualmente presenti e/o alle strutture.

5. Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.

6. Chi accompagna il cane all'interno delle Aree Cani ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori.

7. Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l'uso della museruola e l'eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.

Art. 39 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, di farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o soprattassa.

Art. 40 - Accesso negli uffici e negli esercizi pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico situati nel territorio della Regione, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalano, apponendo appositi cartelli o vetrofanie, un divieto ai sensi delle norme vigenti.

2. Sono escluse dal libero accesso le strutture socio-sanitarie che non dispongono di locali appositi dediti alla ricezione e che sono tenute ad indicare tale divieto apponendo appositi cartelli o vetrofanie.

3. I cani accompagnati dal proprietario o detentore possono accedere nei locali di cui al comma 2 previa autorizzazione, rilasciata per ogni singolo caso, del direttore della struttura.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia il guinzaglio che la museruola. I proprietari o detentori dovranno, inoltre, avere cura che gli animali non sporchino e non creino danno e dovranno provvedere immediatamente alla pulizia e disinfezione del settore eventualmente insudiciato. Tale comma non si applica ai cani per i non vedenti.

5. Nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

6. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previa comunicazione al Sindaco, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio, apponendo in tal caso appositi cartelli o vetrofanie, predisposti dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.

7. Si elencano alcuni requisiti minimi che dovranno essere adottati dai gestori degli esercizi pubblici di somministrazione succitati al fine di non inficiare la sicurezza igienica dei pubblici esercizi e non incorrere nel divieto previsto dalle vigenti norme igieniche:

- a) accessi: l'accesso degli animali è consentito unicamente nella sala/area riservata alla somministrazione e non dovrà mai essere consentita nei locali utilizzati per cucinare;
- b) eventuali deiezioni, dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario/detentore o dal titolare; a tale proposito il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato;
- c) gli animali saranno tenuti al guinzaglio o accompagnati con un idoneo trasportino; al di fuori dell'eventuale momento di consumo del pasto dovranno portare la museruola.

Art. 41 – Cani morsicatori

1. Il proprietario/detentore di una cane è sempre responsabile del suo controllo e risponde, civilmente e penalmente, dei danni arrecati dalle morsicature, salvo provato il fatto fortuito.

2. Il proprietario/detentore deve obbligatoriamente, in ogni caso di morsicatura ad opera del proprio cane, contattare i Servizi Veterinari per sottoporre il cane ai controlli previsti dalla legge.

3. La rilevazione e valutazione del rischio potenziale di morsicatura, di cui all'art 9, comma 1, della L.R. N. 37/2010 viene effettuata nei casi seguenti:

a) in seguito ad una qualsiasi morsicatura, ai sensi degli art. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria;

b) in seguito a segnalazioni scritte da parte di Enti Istituzionali (Comuni, Forze dell'Ordine, Corpo Forestale Regionale, ecc), associazioni di cittadini (volontariato, tutela consumatori, ecc) o veterinari liberi professionisti relative a comportamenti aggressivi assunti da parte del cane o di sua difficile gestione da parte del conduttore.

4. I Servizi veterinari dell'Azienda USL, in base alla valutazione del rischio rilevato, tenuto conto della gravità delle lesioni, del contesto in cui è avvenuta la morsicatura o la manifestazione aggressiva, avvalendosi anche dell'utilizzo di idonee tabelle di valutazione, decidono l'adozione di provvedimenti commisurati al livello di rischio:

a) Livello 1: la morsicatura è considerata accidentale, prevedibile, non particolarmente preoccupante. Non vengono presi provvedimenti al di fuori di eventuali prescrizioni al proprietario atte a evitare il ripetersi di episodi analoghi. Viene inoltre consegnato materiale informativo su doveri del proprietario e sulle disponibilità di percorsi formativi.

b) Livello 2: il rischio di morsicatura è da considerare subordinato a una custodia del cane che, per l'indole o l'attitudine, non è adeguata. Viene informato il proprietario sulla normativa vigente in materia e vengono fornite prescrizioni generiche scritte su come rendere più sicura la custodia del cane e, se del caso, seguite da Ordinanza sindacale, che possono comprendere in parte o tutte le prescrizioni seguenti:

I) prevedere l'uso della museruola e del guinzaglio nel condurre il cane in aree aperte al pubblico;

II) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei o bambini;

III) mettere in sicurezza le eventuali recinzioni dove è tenuto l'animale;

IV) consigliare una polizza assicurativa R.C.;

V) consigliare un percorso comportamentale al proprio cane;

VI) segnalazione al Sindaco, in base ai criteri di rischio, affinché al proprietario sia prescritto o meno l'obbligo di un percorso formativo specifico, con il conseguimento del patentino di cui all'art.4, c.1, O.M. 3 marzo 2009;

VII) eventuali altre prescrizioni del caso.

c) Livello 3: per l'indole, la mole, la potenzialità lesiva e la modalità di gestione, il cane è da considerare impegnativo nella gestione, con prevedibile rischio di altre morsicature. In tal caso, informato il proprietario sulla normativa vigente, oltre ai provvedimenti obbligatori rilasciati in forma scritta, ratificati da Ordinanza Sindacale, l'animale viene inserito nell'apposito registro dei cani a rischio elevato di morsicatura:

I) obbligo congiunto dell'uso della museruola e del guinzaglio lungo non oltre 1,5 m nel condurre il cane in aree aperte al pubblico;

II) divieto di lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei o bambini;

III) obbligo di mettere in sicurezza gli eventuali giardini e recinzioni dove è tenuto l'animale;

IV) obbligo di stipulare una polizza assicurativa R.C.;

V) segnalazione al Sindaco, in base ai criteri di rischio, affinché al proprietario sia reso obbligatorio il percorso formativo specifico con il conseguimento del patentino di cui all'art.4, c.1, O.M. 3 marzo 2009.

VI) segnalazione alla Procura della Repubblica del nominativo del proprietario per escludere eventuale incompatibilità alla detenzione stabilita dalle norme.

VII) Obbligo di un percorso volto al recupero comportamentale al proprio cane.

5. In base al livello e alla gravità del rischio rilevato, nonché alla disponibilità e al grado di collaborazione del proprietario, le modalità di recupero comportamentale possono prevedere:

a) una diagnosi di un Medico Veterinario esperto in medicina comportamentale a cui può seguire un corso di rieducazione presso un educatore cinofilo;

b) allontanamento temporaneo del cane, in accordo con il proprietario, presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale idonea.

6. Il proprietario deve comunicare al Servizio Veterinario Pubblico il completamento e l'esito del percorso rieducativo. In tal caso il Veterinario Ufficiale deve accertarsi dell'esito favorevole del percorso seguito e attestato dal Medico Veterinario esperto in medicina comportamentale di riferimento.

7. Qualora il recupero comportamentale non dia esito positivo e, comunque, in tutti casi di comprovata pericolosità per la tutela dell'incolumità delle persone e di impossibilità di gestione in sicurezza del cane, il Servizio Veterinario può concordare con il proprietario la soppressione eutanasica del cane.

8. Nel caso di cani ricoverati in strutture pubbliche, qualora di comprovata pericolosità per la tutela dell'incolumità degli operatori, il Servizio Veterinario può disporre la soppressione, avvalendosi eventualmente del supporto dei componenti della Commissione di cui all'art.30 della LR 37/2010.

Art. 42 – Percorsi formativi per proprietari di cani

1. I Comuni, in forma singola od associata, d'intesa con i Servizi Veterinari, possono avvalersi della collaborazione dell'ordine professionale dei medici veterinari, dell'università, delle associazioni di volontariato a favore degli animali e di educatori cinofili di comprovata esperienza nell'organizzare i corsi di cui all'art.9, c.6 della L.R. N. 37/2010.

2. Detti corsi sono rivolti a tutti i proprietari e detentori di cani su base volontaria, ma sono a frequenza obbligatoria per i possessori di cani impegnativi.

3. Il percorso formativo obbligatorio per questi ultimi deve prevedere sessioni supplementari per approfondire alcuni argomenti del corso. Sono previsti ulteriori moduli didattici con il cane per individuare una sua più corretta gestione. In questa fase il veterinario ufficiale può avvalersi della consultazione di un medico veterinario esperto in comportamento animale.

4. Durante il corso base devono essere affrontati almeno gli argomenti seguenti:

a) l'etologia canina;

- b) lo sviluppo comportamentale durante le varie fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
 - c) il benessere del cane: bisogni fondamentali e cause più comuni di sofferenza;
 - d) la comunicazione intra ed extraspecifica: comunicazione olfattiva, visiva e acustica;
 - e) relazione uomo-cane: errori di comunicazione;
 - f) prevenzione dell'aggressività e problemi di comportamento;
 - g) normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali con gli obblighi e responsabilità del proprietario.
5. Il responsabile del percorso formativo deve essere un Medico Veterinario in possesso dell'attestato di formazione rilasciato dal Centro Nazionale di Formazione Veterinario dell'IZS di Brescia.
6. Al termine del percorso formativo è previsto un test di verifica, predisposto dal Servizio Veterinario Pubblico, volto a valutare le conoscenze acquisite per il rilascio del patentino.

Titolo IV – LINEE GUIDA DI GESTIONE DEI GATTI

Art. 43 – Gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, ospedalizzate, indigenti, ecc., sono assicurati dalla Regione mediante il gattile regionale, se non garantiti altrimenti.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione, alla loro iscrizione all'anagrafe canina/felina ed alla loro identificazione mediante microchip.
4. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco.
5. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dai Comuni ai sensi della Legge 281/91 e sue successive modifiche e dalla L.R. 37/2010.

Art. 44 - Colonie feline

1. La Regione riconosce l'attività dei volontari che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
2. La Regione, in collaborazione con il Servizio Veterinario Pubblico e le Associazioni zoofile, può promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina; tale tesserino ha validità triennale e decorso tale periodo dovrà essere rinnovato mediante un apposito corso.
3. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, in qualsiasi area pubblica.
4. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
5. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di impedimento, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla proprietà.

6. Le colonie feline sono tutelate e gestite dai Comuni nel cui territorio tali colonie sono situate attraverso i Referenti che le accudiscono. I Comuni potranno stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

7. Le colonie feline che vivono all'interno dei territori comunali sono censite dai rispettivi Comuni, in collaborazione con il Servizio Veterinario Pubblico, le Associazioni aventi finalità zoofile, e i referenti di colonia.

8. Il riconoscimento di una nuova colonia felina sarà attestato dal Comune, su segnalazione inoltrata al Sindaco dal cittadino che la individua e ne potrà divenire referente; la segnalazione ed il riconoscimento potranno avvenire anche on-line.

9. Il censimento deve essere periodicamente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute e sarà attivato da apposita comunicazione del servizio competente della Regione che ne stabilirà la tempistica di realizzazione. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra i Comuni, il Servizio Veterinario Pubblico e l'Associazione convenzionata.

10. I Comuni, sentito il Servizio Veterinario Pubblico, potranno stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.

11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dai Comuni, su parere del competente Servizio Veterinario Pubblico e sentito il parere del referente della colonia ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

12. Il Comune compatibilmente alle sue disponibilità finanziarie e previo parere del Servizio competente, si farà carico, laddove necessario, della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo.

Art. 45 - Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina dovrà, prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario Pubblico, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'adeguata collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi.

2. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

3. Al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

Art. 46 - Alimentazione dei gatti

1. Il referente della colonia deve garantire una visita giornaliera alla colonia per la somministrazione dell'alimento ad ore fisse, favorendo in tal modo il rapporto di fiducia dei gatti nei confronti della persona che li alimenta, agevolando il controllo sullo stato degli animali, le operazioni di cattura e favorendo il consumo immediato dell'alimento.

2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e/o privato e dell'abitato, evitando la dispersione di alimenti mediante l'impiego di supporti per la somministrazione del cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, che devono essere preferibilmente monouso, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata, quando possibile, con cibo secco per limitare gli odori, in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali. L'alimento somministrato non deve essere eccessivo quantitativamente (es 10 g di cibo secco per gatto coprono il fabbisogno giornaliero). Tale accorgimento consente inoltre il mantenimento di una naturale attività predatoria da parte dei gatti, utile per il controllo ambientale dei topi e al mantenimento in salute della colonia in caso di occasionale mancata fornitura di alimento.

3. Sulle aree pubbliche, per motivi di decoro e sentito il parere favorevole dell'autorità comunale, possono essere posizionate ad opera dell'Associazione animalista di riferimento, cucce, casette o mangiatoie per gatti, disposte in modo da non intralciare la viabilità dei pedoni o dei mezzi di locomozione comprese le carrozzine. Eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette.

Art. 47 - Censimento delle colonie

1. Ogni colonia felina deve essere censita compilando un apposita scheda di censimento, anche di tipo informatico prevista in una sezione del sito dell'anagrafe canina, sulla quale vanno riportati: il numero dei soggetti presenti suddivisi per gruppo di età e sesso, precisando quali sono sterilizzati e quali no; tali informazioni vanno integrate con il nominativo del/dei referente/i e rispettivi recapiti.

2. Nella scheda di cui al comma 1 possono essere segnalate le criticità sanitarie della colonia con le eventuali cause, possibili lamentele avanzate dagli abitanti o da enti interessati, loro motivazioni ed eventuali altri notizie o suggerimenti.

3. Tale censimento deve essere aggiornato, almeno annualmente, sia per il numero dei gatti e le sterilizzazioni effettuate sia in merito alle condizioni di salute.

4. Al censimento farà seguito la mappatura delle colonie dislocate sul territorio comunale ed il loro monitoraggio sul sito dell'anagrafe canina.

Art. 48 - Cattura e sterilizzazione

1. Una volta effettuato il censimento degli animali il referente della colonia, eventualmente coadiuvato da personale delle associazioni zoofile, provvede alla cattura per la sterilizzazione chirurgica di tutte le femmine presenti. Anche i soggetti maschi possono essere sottoposti a castrazione.

2. Gli animali sono condotti presso i veterinari all'uopo convenzionati per la sterilizzazione nei trasportini o nelle gabbie trappola, eventualmente messi a disposizione dalle associazioni zoofile; tali attrezzature devono essere coperte da un telo per limitare al massimo lo stress da trasporto.

3. Le operazioni di sterilizzazione dei componenti di ogni colonia devono essere portate a termine, possibilmente, in tempi brevi, anche per evitare la nascita di nuove cucciolate che vanificherebbero il lavoro svolto.

4. L'intervento chirurgico è eseguito, da medici veterinari appositamente incaricati, previo controllo dello stato di salute dell'animale che sarà riportato, con gli eventuali altri esami effettuati, sulla cartella clinica dell'animale.

5. L'intervento di sterilizzazione sarà registrato dal veterinario che ha eseguito l'intervento sulla scheda di censimento della colonia di cui all'art. 47, comma 1.

6. Nel corso dell'intervento, eseguito in anestesia generale, è praticata anche l'asportazione del margine distale del padiglione auricolare, destro per le femmine e sinistro per i maschi, e l'identificazione mediante applicazione del microchip.

7. Il soggetto sterilizzato deve essere reinserito nella colonia di appartenenza, possibilmente dal referente della colonia, oppure in sua presenza, con l'accorgimento di lasciarlo all'interno del trasportino per un certo tempo, prima di essere liberato, affinché possa riconoscersi con i suoi compagni di colonia.

Titolo V - ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA

Art. 49 - Detenzione di altri mammiferi da compagnia

1. I mammiferi da compagnia diversi dal cane e dal gatto non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.

2. E' vietata la loro detenzione permanente in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere da esse.

3. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per gli animali da compagnia di cui al comma 1 devono avere lunghezza pari ad almeno quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto. 4. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 50 - Detenzione degli uccelli d'affezione

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Gli uccelli appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

3. E' vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.

Art. 51 - Caratteristiche delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli e in aggiunta a quanto determinato dagli art. 4 delle presenti linee guida sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere; essi devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;

- c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
 - f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie detenute; tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne timoniere e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario Pubblico.

Art. 52 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione

- 1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio e rondone quali specie minacciate o in via di estinzione. L'eventuale distruzione va segnalata agli organismi competenti per legge.
- 2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti.

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 53 – Detenzione di specie animali acquatiche e caratteristiche degli acquari

- 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a 5 esemplari.
- 2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.
- 3. In aggiunta a quanto determinato all'art.4 delle presenti linee guida, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:
 - a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat.
- 4. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.
- 5. E' vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.

6. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 54 – Modalità di detenzione di animali esotici

1. Oltre agli obblighi di denuncia all'Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.

3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.

4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.

5. E' vietata la detenzione e il commercio, nel territorio regionale, di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Art. 55 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato all'art.4 delle presenti linee guida, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche di ogni specie;

b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità;

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

2. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 55 bis - Registro di carico e scarico

1. I proprietari di allevamenti e di attività di commercio di animali esotici, come definiti dall'articolo 1, comma 24, punto 1, lettere c) e d), sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico.

2. Il registro di carico e scarico ai fini della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (denominata in sigla C.I.T.E.S.), di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, che istituisce il registro di detenzione delle specie animali e vegetali, sostituisce il registro di cui al comma 1 solo in caso di detenzione delle specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE)

n. 338 del 9 dicembre 1996 del Consiglio e purché siano riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa CITES.

3. Il modello di registro di carico e scarico, di cui al comma 1, è disposto dal Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente.

Titolo IX – EQUIDI E ALTRI UNGULATI

Art. 56 – Strutture per equidi

1. Le strutture adibite al ricovero di equidi si distinguono in:

- a) scuderie per il ricovero di animali di proprietà, nelle quali non si effettua servizio di pensione.
- b) scuderie nelle quali confluiscono anche animali di proprietari diversi e per i quali viene fornito un servizio di pensione.

2. Tutte le strutture per il ricovero di equidi devono possedere un registro di carico e scarico degli animali, vidimato dal Servizio veterinario, su cui devono essere registrate le movimentazioni da e verso l'azienda.

Art. 57 – Autorizzazioni per le strutture adibite al ricovero di equidi.

1. Le attività di cui alla all'art. 56 devono essere registrate nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica.

2. Nei casi di allevamenti di equidi non destinati alla produzione alimentare la registrazione di cui al comma 1 è subordinata al nulla osta del Servizio veterinario per i requisiti igienici e di benessere animale e alla comunicazione al Sindaco di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.).

3. Nei casi di allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare la registrazione è subordinata alla presentazione di DIA sanitaria come aziende di produzione primaria ai sensi del Reg. CE 852/2004, ad esclusione degli allevamenti per uso domestico privato per i quali la registrazione è effettuata secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Le strutture di cui alla lettera b) dell'art. 56 sono soggette anche ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio veterinario.

Art. 58 – Requisiti delle strutture adibite al ricovero di equidi e cura degli animali.

1. Tutte le strutture di cui all'art. 56 devono essere provviste di idonea concimaia qualora ospitino più di due equidi di taglia grande adulti (due UBA).

2. Le dimensioni minime dei ricoveri per le diverse tipologie di equidi sono riportate nella tabella n. 4 dell'allegato A delle presenti linee guida; se gli equidi sono ricoverati in gruppo le superfici dei box vanno moltiplicate per gli animali ricoverati; per gruppi a partire da 5 animali ben affiatati la superficie totale può essere ridotta del 20%. Occorre disporre della possibilità di isolare gli animali ammalati e suddividere i box di gruppo in diversi settori mediante pareti divisorie. L'altezza dei box non deve essere inferiore a 1,5 volte l'altezza al garrese.

3. Gli equidi detenuti nei box devono avere accesso ad un'area esterna; qualora questa non sia presente devono essere movimentati con regolarità.

4. Tutti i locali di stabulazione devono garantire idonee condizioni microclimatiche e ambientali, in particolare per illuminazione, areazione, e isolamento acustico.

a) Per l'illuminazione le condizioni si intendono soddisfatte quando:

I) nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux, cioè quando in un giorno mediamente luminoso possa essere compilato il rapporto di controllo all'altezza e nelle vicinanze dell'animale. Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

II) l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno quando la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto corrisponde al 7% della superficie calpestabile.

III) nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e per non più di 16 ore al giorno.

b) Le condizioni microclimatiche sono soddisfatte quando:

I) non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna;

II) i cavalli non sudano nemmeno in piena estate;

III) non vi siano eccessive umidità o polvere nell'ambiente.

c) Gli equidi non devono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

5. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere lavabili, disinfettabili e munite di idonea lettiera.

6. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, che garantisca riparo a tutti gli animali contemporaneamente e che offra protezione anche in condizioni meteorologiche estreme, cioè periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità e disponga di un settore di riposo sufficientemente asciutto. Tutti gli animali devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Deve essere messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).

7. Il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non deve essere fangoso né eccessivamente coperto di feci o urina.

8. Se durante il periodo di alpeggio nella zone di pascolo non esiste una protezione adeguata, in caso di condizioni meteorologiche estreme, deve essere garantito, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

9. La salute e il benessere degli animali devono essere verificati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Gli animali devono essere controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati o malati.

10. Per soddisfare i bisogni sociali tipici della specie equina i cavalli devono poter avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide o animale d'allevamento e i cavalli giovani (puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età) devono essere allevati in gruppo.

11. A partire dal 1 gennaio 2013 è fatto divieto di tenere equidi legati in posta, ad eccezione che per brevi periodi (in occasione di mostre ed esposizioni o durante il foraggiamento in stabulazione di gruppo).

12. Qualora, fino al periodo di cui al comma precedente, si renda necessario utilizzare il ricovero alla posta, gli animali non possono essere tenuti legati permanentemente e devono poter disporre di uno spazio di uscita all'aperto.

13. Gli equidi destinati alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita, così come gli equidi e altri ungulati destinati alla trazione di vetture pubbliche, in quanto esseri senzienti, devono essere trattati nel rispetto del loro benessere sia durante le ore di riposo sia in quelle di lavoro; queste ultime devono essere commisurate al tipo di attività svolta in modo da non richiedere agli animali sforzi eccessivi psico-fisici.

14. Gli equidi e gli altri animali destinati al traino di vetture non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche animali anziani, malati o femmine gravide.

15. Gli animali che svolgono attività di trazione di vetture non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro. Gli animali devono poter disporre di idonei spazi dove trascorrere i periodi di riposo, al riparo dalle intemperie e dai raggi solari e dove possano muoversi liberamente; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e alimentarli regolarmente. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo. Dal 1° giugno al 15 settembre e in qualunque caso di temperature esterne elevate è vietato far lavorare i cavalli e gli altri ungulati da trazione dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

16. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano e devono poter disporre di idonei spazi dove trascorrere i periodi di riposo, al riparo dalle intemperie e dai raggi solari e dove possano muoversi liberamente.

17. L'utilizzo di animali appartenenti alle specie di cui al presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine, è regolamentato da propria normativa.

Titolo X – PET THERAPY

Art. 59 - Definizioni

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta definisce e promuove la terapia assistita dagli animali (di seguito TAA), l'attività assistita dagli animali (di seguito AAA) e l'educazione assistita dagli animali (di seguito EAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

2. Si definisce TAA ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti. Le TAA sono interventi con obiettivi specifici predefiniti, in cui un animale che risponde a determinati requisiti è parte integrante del trattamento. Vengono dirette da professionisti con esperienza specifica nel campo, nell'ambito dell'esercizio della propria professione e l'intero processo deve essere documentato e valutato.

3. Si definisce AAA ogni progetto di tipo ludico o ricreativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. Sono costituite da incontri spontanei che coinvolgono gli animali ed i loro conduttori in programmi rivolti a persone ospiti in strutture di vario genere. Sono condotti da professionisti e/o conduttori opportunamente formati insieme ad animali che rispondono a determinati requisiti.

4. Si definisce EAA ogni progetto di tipo educativo avente obiettivi specifici predefiniti, in cui un team uomo-animale, che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del trattamento. Le EAA sono dirette da un professionista del campo educativo, hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle funzioni cognitive e relazionali dei fruitori. I programmi di EAA possono essere effettuati in gruppi o individualmente e l'intero processo deve essere documentato e valutato.

Art. 60 - Ambiti applicativi

1. La TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.

Art. 61 - Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed composta da almeno le seguenti figure:
 - a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
 - b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
 - c) uno psichiatra;
 - d) uno psicologo;
 - e) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
 - f) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo alla corresponsione di indennità o compensi, neanche a titolo di rimborso spese.

Art. 62 – Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite dagli animali

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite dagli animali svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
 - b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
 - c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
 - d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
 - e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle AUSL.
2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

Art. 63 - Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro

1. La TAA, le AAA e le EAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari.
2. I programmi di TAA, AAA, EAA sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali .
3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario, di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento e di un operatore con formazione nel campo socio-educativo, nonché il possesso, da parte dei

soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

4. I programmi da sottoporre alla valutazione della Commissione devono contenere le seguenti informazioni:

- a) Descrizione del tipo d'intervento: TAA, AAA o EAA
- b) Figure professionali coinvolte e relativi requisiti professionali;
- c) Specie e numero di animali coinvolti con relative certificazioni, sia sanitarie sia comportamentali, rilasciate da personale qualificato;
- d) Numero e tipologia dei beneficiari del programma;
- e) Obiettivi/finalità delle sedute (macro e micro progettazione);
- f) Durata del progetto e sua articolazione temporale;
- g) Descrizione delle caratteristiche strutturali del luogo dove si intende svolgere l'attività, eventualmente accompagnata da planimetria.

Art. 64 – Salute e benessere degli animali impiegati

1. La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute, del benessere e dell'integrità degli animali. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

2. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non possono essere utilizzati per tali attività.

Titolo XI – FUNZIONI E COMPITI DEGLI ORGANI COMPETENTI

Art. 65 - Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola od associata, sono tenuti a svolgere le seguenti funzioni:

a) Esecuzione di efficaci programmi di vigilanza sul territorio urbano:

I) verifica di iscrizione all'anagrafe e di corretta identificazione degli animali tramite dispositivo di lettura dei microchip ISO compatibili degli animali presenti;

II) segnalazione all'Azienda USL di condizioni di detenzione e custodia non rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida;

III) Informazioni al proprietario/detentore circa le anomalie riscontrate e le modalità per regolarizzare la situazione.

b) Recupero, identificazione, custodia provvisoria e restituzione al proprietario/detentore degli animali vaganti, randagi o inselvatichiti sul territorio urbano o segnalazione della loro presenza all'ente gestore del canile sanitario in caso di soggetti non catturabili, identificabili o restituibili;

c) Ricezione delle domande di iscrizione all'anagrafe, delle denunce di trasferimento, cessione, smarrimento, sottrazione, o morte, aggiornamento dei dati sul sito dell'anagrafe canina.

2. Informazione ai cittadini in merito alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalla detenzione di animali d'affezione e ai compiti dell'U.D.A. per le problematiche ad essa connesse.

3. Definizione ed attuazione di iniziative volte alla prevenzione e lotta al randagismo e a favorire l'adozione dei cani.

4. Organizzazione in forma singola o associata, in collaborazione con il Servizio Veterinario Pubblico, di corsi per i proprietari di cani considerati di difficile gestione, finalizzati a prevenire episodi di aggressività ed accessibili a tutti i possessori di cani nella formulazione base.

5. Verifica e validazione, mediante un controllo sul campo e prima dell'inserimento in anagrafe canina, della segnalazione effettuata mediante la scheda di censimento delle colonie feline. In presenza di anomalie queste dovranno essere comunicate al Servizio Veterinario Pubblico competente.

Art. 66 - Funzioni e compiti del Corpo Forestale

1. Il Corpo Forestale è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

a) Esecuzione di efficaci programmi di vigilanza sul territorio rurale ed extraurbano:

I) verifica di iscrizione all'anagrafe e di corretta identificazione degli animali tramite dispositivo di lettura dei microchip ISO compatibili degli animali presenti;

II) segnalazione all'Azienda USL di condizioni di detenzione e custodia non rispondenti ai requisiti delle presenti linee guida;

III) Informazioni al proprietario/detentore circa le anomalie riscontrate e le modalità per regolarizzare la situazione.

b) Recupero, identificazione, custodia provvisoria e restituzione al proprietario degli animali vaganti, randagi o inselvatichiti sul territorio rurale ed extraurbano o segnalazione della loro presenza all'ente gestore del canile sanitario in caso di soggetti non catturabili o identificabili o restituibili.

Art. 67 - Funzioni e compiti del Servizio Veterinario Pubblico

1. Oltre ai compiti di controllo ufficiale previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sanità, benessere animale e anagrafe canina e di quelli in materia di educazione sanitaria e di supporto alle attività degli altri enti pubblici e di protezione degli animali, il Servizio Veterinario Pubblico è tenuto a pianificare e attuare un monitoraggio annuale sistematico volto a verificare l'effettiva iscrizione all'anagrafe e la corretta identificazione dei cani presenti sul territorio; la pianificazione di tale attività dovrà tenere conto del numero degli animali presenti e della tipologia dei soggetti non correttamente identificati individuati dagli organi competenti ed in seguito ricoverati presso il canile regionale nell'anno precedente e dovrà essere concordata in sede di programmazione del Piano Regionale Integrato di Controllo per l'anno successivo.

2. Il Servizio Veterinario Pubblico verifica le anomalie riscontrate dai Comuni relative alle segnalazioni di colonia felina e predispone apposito sopralluogo.

3. Ai proprietari e ai detentori a vario titolo degli animali che non ottemperano alle norme delle presenti linee guida, oltre alla contestazione di eventuali illeciti di carattere amministrativo o penale, il Servizio Veterinario Pubblico, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

ALLEGATO A

TABELLA 1: SUPERFICI MININE DEI BOX E DEI RECINTI ANNESSI NEI CANILI RIFUGIO, DELLE STRUTTURE ZOOFILIE, DELLE PENSIONI E DELLE STRUTTURE A SCOPO DI ALLEVAMENTO COMMERCIALE E AMATORIALE

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente ai box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
Da 10 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
Oltre i 30 kg	2,0	2,5	2,0

TABELLA 2: SUPERFICI MININE DEI BOX PER CANI DI PROPRIETÀ, CUSTODITI A FINI NON COMMERCIALI, ESTERNAMENTE ALLE ABITAZIONI

N. animali	Taglia	Parte coperta m ²	Parte scoperta m ²	Totale m ²
1 cane	Piccola	1,0	2,5	3,5
	Media	1,5	3,0	4,5
	Grande	2,0	4,5	6,5
	Gigante	3,0	5,0	8,0
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5	2,3
	Media	1,0	2,0	3,0
	Grande	1,5	2,5	3,5
	Gigante	2,0	3,0	5,0

TABELLA 3: REQUISITI DELLE GABBIE PRESSO STRUTTURE COMMERCIALI

N° Cani-Gatti per gabbia	Peso (kg)	Superficie gabbia (m ²)	Altezza gabbia (cm)
1	fino a 4	0,3	60
	da 4 a 8	0,6	60
	da 8 a 20	1,5	80
	oltre 20	2,5	120
2	fino a 4	0,6	60
	da 4 a 8	1	60
	da 8 a 20	2,5	80
	oltre 20	3,5	120
3	fino a 4	1	60
	da 4 a 8	1,4	60
	da 8 a 20	3,5	80
	oltre 20	4,6	120
4	fino a 4	1,2	60
	da 4 a 8	1,6	60
	da 8 a 20	4	80
	oltre 20	-	-
5	fino a 4	1,5	60
	da 4 a 8	2	60
	da 8 a 20	4,7	80
	oltre 20	-	-

TABELLA 4. REQUISITI PER I RICOVERI PER GLI EQUIDI

Dimensioni minime per ricoveri di equidi.

		BOX
EQUIDI DA CORSA	maschi e femmine adulti	3m x 3,50m
EQUIDI DA RIPRODUZIONE	stalloni	4m x 5m
	fattrice + redo	4m x 4m
	fattrice	3m x 3,50m
EQUIDI DA SELLA, TURISMO O PRODUTTORI DI ALIMENTI	taglia grande*	3m x 3,50m
	taglia media**	2,50m x 3m
	taglia piccola***	2,20 x 2,80

*Taglia grande= equidi “pesanti” o da traino.

**Taglia media= equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

***Taglia piccola= equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).